

REGOLAMENTO DELLE CATEGORIE
Approvato dall'Assemblea confederale l'11 giugno 2008

Art. 1 – Federazioni nazionali di categoria

1. In attuazione dello Statuto confederale sono costituite le Federazioni Nazionali di Categoria quali ambiti di filiera/settore/mestiere rispondenti al principio organizzativo di adeguare il Sistema delle Categorie alle esigenze delle imprese associate nei loro rapporti con il proprio mercato di riferimento.
2. Gli ambiti costituiti in Federazioni Nazionali di Categoria sono i seguenti:
 - a) Confartigianato Alimentazione;
 - b) Confartigianato Artistico;
 - c) Confartigianato Autoriparazione;
 - d) Confartigianato Benessere (o dei servizi alla persona);
 - e) Confartigianato Comunicazione e dei Servizi Innovativi;
 - f) Confartigianato Costruzioni;
 - g) Confartigianato Impianti;
 - h) Confartigianato Legno e Arredo;
 - i) Confartigianato Metalmeccanica di produzione;
 - j) Confartigianato Moda;
 - k) Confartigianato Servizi e Terziario;
 - l) Confartigianato Trasporti, Logistica e Mobilità,
3. Sono organismi funzionali di ciascuna Federazione:
 - a) Il Direttivo dei Presidenti di Settore/Mestiere individuati secondo quanto stabilito nell'articolo 2;
 - b) il Presidente della Federazione Nazionale nominato dal Direttivo di cui alla lett. a).
4. La Consulta dei Presidenti di Federazione è presieduta dal Presidente confederale o da un suo delegato e si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 2 – Gruppi di Settore/Mestiere

1. I Gruppi di Settore/Mestiere si costituiscono su base provinciale.
2. I Presidenti provinciali dei Gruppi, eleggono, nell'ambito di Assemblee regionali di Settore/Mestiere, i presidenti Regionali che formano, a livello nazionale, l'Assemblea nazionale di Settore/Mestiere. L'Assemblea nazionale di Settore/Mestiere è validamente costituita se ne fanno parte almeno cinque Presidenti regionali di Settore/Mestiere.
3. I Presidenti nazionali dei Gruppi di cui al comma 1 sono eletti dall'Assemblea nazionale di Settore/Mestiere. Ogni Presidente regionale, nell'ambito dell'Assemblea nazionale, è portatore di un numero di voti pari alla somma dei voti espressi dalle singole province, calcolati secondo i criteri di cui al successivo comma 9.
4. Oltre al Presidente, per ogni Gruppo nazionale di Settore/Mestiere è previsto un Consiglio di massimo quattro componenti, eletti anch'essi dall'Assemblea nazionale di Settore/Mestiere, con le modalità di cui al precedente comma. I Presidenti e i Consiglieri devono essere Presidenti di Gruppo regionale; la perdita di tale requisito comporta la decadenza dalla carica nazionale con la conseguente necessità di procedere alla sostituzione per elezione del componente decaduto.
5. In deroga al principio di cui al comma precedente, possono essere costituiti comunque i Gruppi che, a livello nazionale, pur non essendo presenti in almeno cinque Regioni, superino in termini di abbinati INPS al Settore/Mestiere il 20% del totale delle imprese iscritte all'Albo (MOVIMPRESE). In tal caso, l'Assemblea nazionale, convocata dal Presidente di Federazione di riferimento del mestiere, è composta dai Presidenti provinciali di Settore/Mestiere, verificata la sussistenza del suddetto requisito di rappresentatività.

6. Le candidature ed i relativi programmi di attività devono essere presentati almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato del Presidente uscente.
7. Il mandato del Presidente e del Consiglio nazionale dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
8. L'Assemblea nazionale di Settore/Mestiere è convocata dal Presidente secondo le necessità con avviso spedito almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. Può essere altresì convocata qualora ne facciano formale richiesta tanti Presidenti provinciali o regionali che rappresentino almeno il 30% del totale nazionale degli abbinati all'INPS appartenenti al Settore/Mestiere. L'Assemblea per l'elezione del Presidente è convocata dal Presidente uscente con preavviso di un mese.
9. Ai fini della composizione delle Assemblee regionali per l'elezione dei Presidenti regionali di Settore/Mestiere, ogni provincia avrà a disposizione un numero di voti calcolato nel seguente modo:
 - 1 voto per provincia;
 - 1 voto ogni 35 abbinati INPS a livello provinciale appartenenti al Settore/Mestiere di riferimento; gli eventuali resti eccedenti l'ultima frazione di 35, consentiranno l'attribuzione di un voto ulteriore se superiori alle 18 unità;
 - una quota aggiuntiva assegnata in proporzione al grado di rappresentatività complessiva dell'Associazione, facendo riferimento al totale degli abbinati INPS, rispetto al totale delle imprese iscritte all'albo provinciale (MOVIMPRESE), così determinata:
 - più del 20%: 1 voto aggiuntivo;
 - più del 40%: 2 voti aggiuntivi;
 - più del 60%: 3 voti aggiuntivi.
10. Nel caso in cui in una stessa provincia siano presenti più Associazioni aderenti alla Confartigianato, le stesse dovranno costituire un solo Gruppo provinciale, che avrà anche la rappresentanza unitaria nell'Assemblea per l'elezione del Presidente regionale. Il calcolo dei voti spettanti avverrà pertanto su base provinciale sommando i dati delle singole Associazioni.
11. I Presidenti delle Federazioni Nazionali, nonché tutte le cariche elettive di Settore/Mestiere, devono possedere a pena di decadenza i requisiti individuati nell'articolo 16.4 dello Statuto.
12. I Gruppi di Settore/Mestiere possono costituire soggetti economici per lo svolgimento di attività strumentali alla loro attività di rappresentanza a condizione che gli stessi, in nome e per conto della Confartigianato–Imprese, mantengano il controllo mediante partecipazione diretta al capitale di tali soggetti, e comunque il controllo del processo decisionale e strategico degli stessi. Gli incarichi di amministrazione dei soggetti economici sono incompatibili con l'incarico di Presidente del Gruppo di Settore/Mestiere di appartenenza.
13. A Confartigianato Trasporti e ad ANAEP A non si applicano le norme previste dal presente articolo, fatta salva la loro facoltà di adeguare volontariamente i rispettivi statuti.

Art. 3 – Associazioni di Settore/Mestiere esterne a Confartigianato

1. La Confartigianato–Imprese – al livello Nazionale o Regionale – può, ad iniziativa della Giunta Esecutiva, stipulare convenzioni e/o accordi con Associazioni di Settore/Mestiere esterne alla propria organizzazione, purché le stesse si impegnino a rispettare gli indirizzi di politica confederale e siano in grado di autofinanziarsi e di far fronte, con proprie strutture, alla propria operatività ed a svolgere ogni azione finalizzata all'adesione dei propri soci alle strutture territoriali della Confartigianato.
2. La Confartigianato–Imprese consente l'utilizzazione del proprio marchio nell'ambito delle norme stabilite per l'utilizzazione dello stesso e l'eventuale abbinamento degli associati secondo le proprie modalità di riscossione del contributo associativo.

Art. 4 – Infrastruttura di sostegno all'attività delle Federazioni Nazionali di Categoria

1. La Sede nazionale garantisce il supporto logistico ed operativo alle Categorie, attraverso l'articolazione funzionale denominata "Sistema Imprese", organizzata per Aree di impresa, nell'ambito delle quali sono articolate le Federazioni nazionali di Categoria. Ciascuna Area di impresa dovrà essere affidata ad un Responsabile che dovrà organizzare la struttura per dare attuazione alle politiche definite dagli organismi dirigenti di Categoria, avvalendosi della collaborazione dei competenti uffici confederali nelle specifiche materie ed in conformità agli indirizzi generali della Confederazione.

Art. 5 – Norme Transitorie

1. L'organizzazione delle Categorie deve essere obbligatoriamente adeguata alle norme del presente Regolamento secondo i seguenti termini:
 - a) entro il 31 ottobre 2008: assemblee regionali per l'elezione dei Presidenti regionali
 - b) entro il 31 dicembre 2008: elezione dei Presidenti nazionali dei Gruppi di settore/mestiere

2. le Federazioni regionali che hanno rinnovato nel termine dei 12 mesi antecedenti alla data di approvazione delle presenti norme non devono eleggere nuovamente il Presidente regionale, che parteciperà così di diritto all'assemblea per l'elezione del Presidente nazionale, portando però i voti risultanti dal calcolo della rappresentatività secondo i criteri di cui all'articolo 2. Le altre devono procedere alla nuova elezione secondo la nuova disciplina.